



LE ARMI

IV parte

Anche questo mese, nella sezione della nostra rivista dedicata alla conoscenza delle armi e al loro utilizzo, ospitiamo gli scritti, selezionati e proposti dal nostro Tony Zanti, di un Personaggio illustre: il Dott. Edoardo Mori, il quale è famoso per l'acutezza e l'arguzia delle sue argomentazioni, a volte in pieno dissenso con le scelte compiute da chi implementa le leggi sulle armi e chi poi dovrebbe essere sufficientemente informato da farle rispettare. Possiamo affermare, senza dubbio di smentita, che il Dott. Mori è il miglior conoscitore ed interprete delle leggi italiane sulle armi e il più grande difensore dei diritti del cittadino nel campo dell'acquisto, la detenzione e l'utilizzo legali delle medesime.

La parola al Dott. Mori!

Rinvenimento armi

Chi rinviene armi o loro parti nascoste da lungo tempo, di cui si ignora chi fosse il detentore, deve denunciare il rinvenimento all'autorità di PS che può prendere in custodia le armi o affidarle a chi le ha rinvenute.

Questi è il proprietario delle armi rinvenute secondo le norme del Cod. Civile e ha diritto di averle in restituzione se le armi non risultano essere corpo di reato.

Perciò l'autorità di P.S. ha due possibilità: o individua dei reati a carico di qualcuno ed allora sequestra le armi e le invia all'autorità giudiziaria che poi provvederà sulla loro destinazione, oppure, fatte le inda-

gini, le restituisce al rinvenitore (che potrà disporne a suo piacimento).

Non può trattenerle per la demolizione se non con il consenso del rinvenitore che rinuncia ad esse. Armi sicuramente abbandonate da lungo tempo non sono oggetto di alcun reato perché non vi è la prova che nel momento in cui furono nascoste esse fossero detenute illegalmente.

Per armi recenti è invece certo che qualche reato vi è (ad es. omessa denuncia di smarrimento!).

Sparare in campagna

Chi ha licenza di porto di un dato tipo di arma può sparare con esse all'aperto, dove gli pare.

Non vi sono norme che vietino di aprire poligoni privati in cui potrà sparare solo chi ha detta licenza (chi ha licenza di caccia con arma lunga, chi ha licenza per pistola con arma corta).

Si ritiene da molti, ed è ormai prassi usuale, che in poligono chiuso possa sparare con pistola anche chi





ia solo la licenza per fucile. In poche norme da osservare per lo sparo con armi lunghe sono quelle venatorie (vedi sopra, sub "licenza di caccia").

È vietato sparare all'aperto in luogo abitato; non è vietato sparare in luogo chiuso, se non si inquina o disturba.

Con la licenza per il tiro a volo è consigliabile non sparare fuori dai campi attrezzati.

Sparare in poligoni

Chi è iscritto ad un TSN può sparare in esso con ogni tipo di arma, osservate le disposizioni vigenti per quel poligono.

Può acquistare munizioni dal poligono, ma deve consumarle al suo interno; può prendere in prestito le armi del poligono, anche se non sportive e può usare le armi di altri tiratori, anche se non sportive.

Deve osservare le disposizioni impartite dal direttore o dall'istruttore di tiro.

Questi sono muniti di licenza gratuita rilasciata dal sindaco in base a dichiarazione del presidente della sezione che dichiara che essi potranno svolgere i suoi compiti.

Secondo una prassi ormai accettata, e del tutto conforme allo spirito della legge, è consentito sparare in un poligono privato, specie se chiuso, con armi ricevute sul posto o trasportatevi legittimamente, anche se si è privi della specifica licenza di porto, purché sotto il controllo di persona esperta (ad es. prova di arma in un'armeria). Per alcuni, anche senza controllo.

Munizioni

Munizioni sono le cartucce a palla o a salve destinate a caricare armi da sparo (non quelle per le armi a salve che sono libere). Sono:

□ per arma lunga (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma è stata scritta nel 1940 tutte le armi lunghe erano da caccia), quelle nate per essere usate in fuci-

li o carabine; le munizioni 22 long rifle, come dice il nome e la loro storia, sono munizioni per carabina.

□ per arma corta, quelle nate per essere usate in pistole; a nulla rileva che poi si sparino in una carabina.

□ a palla, quelle che montano un proiettile unico;

□ a munizione spezzata, quelle che contengono nel bossolo più palle di piombo (pallini; la legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni).

La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad espansione), a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva. Il forellino di stabilizzazione non rende ad espansione la palla.

Acquisto: come per le armi. Chi è iscritto al TSN può acquistare lì, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro il poligono.

Denuncia: non va denunciato l'acquisto, ma la detenzione; chi compra le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro due o tre giorni non deve denunciarle; chi ha denunciato delle munizioni e le spara o le usa altrimenti, non deve denunciare che sono diminuite e non deve denunciare il reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante).

Le cartucce a munizione spezzata sono esenti da denuncia fino ad un massimo di mille purché si abbiano armi denunciate.


Se si supera il numero di mille, tutte le cartucce a munizione spezzata vanno denunciate.


Le cartucce a palla devono essere sempre denunciate.

La Cassazione dice che è lecito non denunciare fino a gr. 1785 di polvere occorrenti per caricare le mille cartucce "esenti".

Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possiedono.

I collezionisti non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in





collezione, salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione.

Quantitativi: non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce; si consiglia in tal caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3 kg di polvere.

Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al prefetto licenza di deposito di esplosivi; viene rilasciata ai tiratori agonisti. In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le cartucce a palla: è una limitazione ille-

gittima perché la legge 306/1992 che la prevedeva non è mai entrata in vigore per mancanza del regolamento.

Chi si ritrova il limite sulla licenza deve però osservarlo.

Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito, ma in locali separati (mio consiglio).

Trasporto: le munizioni e la polvere, nelle misure sopra indicate, possono essere liberamente trasportate dal loro detentore.

Si ritiene che più persone su di un'auto possano trasportare ciascuna il quantitativo consentito.

Ricarica: le munizioni possono essere ricaricate in casa; non devono essere denunciati bossoli, inneschi, proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere.

Impiego: Per difesa personale può essere utilizzato qualsiasi tipo di proiettile, salvo quelli a punta cava; possono essere usate anche munizioni a pallini.

Munizioni da guerra: sono ormai molto poche e ne è vietata la detenzione.

Tra i calibri per pistola sono ancora considerate tipo guerra quelle in cal. 9 para o Luger se con il proiettile camiciato; con proiettile non camiciato sono in vendita come munizioni comuni.

Tra le munizioni per carabina sono tipo guerra quelle nei calibri in uso alla NATO e, in particolare, il 7x62 NATO.

Identica cartuccia è però in vendita come 308 Winchester con palla non totalmente camiciata.

Le scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli marchiati Nato possono essere ricaricati con palle consentite.

Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrici o artiglierie.

Il Ministero ha correttamente stabilito che i bossoli da guerra sparati non sono praticamente ricaricabili e sono perciò liberamente detenibili.

Munizioni a salve: Quelle nei calibri per arma comune da sparo (ad es. 9x21, 7,65, 45 ACP) sono soggette allo stesso regime delle munizioni cariche; quelle per armi di libera vendita o per attrezzi (cal. 6, 8, 9 mm) sono liberalizzate.

Artifici pirotecnici

Il DM. 19 settembre 2002, n. 272 ha sconvolto il precedente sistema il quale prevedeva che si potessero detenere senza licenza di deposito fino a 25 kg netti di fuochi della IV o V categoria, da acquistare con autorizzazione e da denunciare se detenuti oltre 48 ore.

Ora il regime dei fuochi d'artificio è il seguente: pare che per i giocattoli pirici (Cat. V/C) occorra sempre la licenza di deposito.

Invece i "manufatti pirotecnici da segnalazione e da divertimento" (Cat. V/D) fino a 5 kg, possono essere acquistati liberamente, non vanno denunciati e non occorre licenza di deposito.

Nel caos creato dal ministero si potrebbe assurdamente concludere che si continua a poter detenere fino a 25 kg di fuochi della IV cat., di cui si è dimenticato! □

